

COMUNE DI ZOCCA

(Provincia di Modena)

Regolamento comunale per l' applicazione della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.r.s.u.)

Approvato con deliberazione	C.C. n° 132	del 20.06.1989
Modificato con deliberazione	C.C. n° 12	del 27.02.2002
Modificato con deliberazione	C.C. n° 4	del 19.02.2004
Modificato con deliberazione	C.C. n° 14	del 28.03.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Ambito e scopo del regolamento
- Art. 3 - Zone territoriali servite
- Art. 4 - Gettito della tassa e costo del servizio
- Art. 5 - Tariffe
- Art. 6 - Presupposto della tassa
- Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

CAPO II - COMMISURAZIONE E TARIFFE

- Art. 8 - Locali ed aree tassabili
- Art. 9 - Classi di contribuenza
- Art. 10 - Commisurazione della tassa
- Art. 11 - Commisurazione della superficie tassabile
- Art. 12 - Locali ed aree scoperte non tassabili
- Art. 13 - Riduzione della tassa per motivi di servizio
- Art. 14 - Riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge
- Art. 15 - Altre agevolazioni
- Art. 16 - Riduzione a fronte di risparmio di costi
- Art. 17 - Limite di riduzione tariffaria

CAPO III - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 18 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO IV - DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

- Art. 19 - Denunce
- Art. 20 - Contenuto della denuncia
- Art. 21 - Controlli e accertamenti
- Art. 22 - Poteri del Comune ed autotutela
- Art. 23 - Riscossione
- Art. 23 -bis - Compensazione

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

- Art. 24 - Rimborsi
- Art. 25 - Sanzioni ed interessi
- Art. 26 - Funzionario responsabile
- Art. 27 - Abrogazioni
- Art. 28 - Efficacia delle disposizioni
- Art. 29 - Norme di rinvio

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, deposito e discarica) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, e' istituita nel comune di Zocca la TA.R.S.U. - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni - che sar  applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonche' al regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 2 Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacit  di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto" si intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 3 Zone territoriali servite

1. I limiti delle zone territoriali nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana. Il predetto regime di privativa e' esteso anche agli insediamenti sparsi oltre i limiti di cui sopra.
2. Anche in assenza della delimitazione di cui al comma 1, la tassa e' dovuta per intero qualora il servizio sia effettuato di fatto nella zona.

Articolo 4 Gettito della tassa e costo del servizio

1. La tariffa della tassa e' determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani determinato secondo i criteri di cui all'art. 61 del decreto.
2. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ne' puo' essere inferiore al 50% del costo predetto.

3. Il gettito della tassa da assumere ai fini della copertura di cui ai commi precedenti, e' quello della tassa annuale iscritta nei ruoli (o elenchi) emessi nel corso dell'esercizio, per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione di tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalita'.
4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato ai commi precedenti, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art. 61 del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio-rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3) del D.P.R. 10.09.82 n. 915, fatta salva la facolta' di inserire l'intero costo dello spazzamento qualora le disposizioni legislative lo prevedano.

Articolo 5 Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte all'art. 4.
2. Spetta alla Giunta comunale determinare le tariffe unitarie per l'anno successivo entro il 31 dicembre o, comunque, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa;
 - d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
5. La cennata deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, dovra' essere trasmessa entro trenta giorni alla Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la Direzione centrale per la fiscalita' locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:

 - a. all'adeguamento richiesto nel piu' breve tempo possibile;
 - b. all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta;
 - c. all'eventuale sgravio o rimborso in caso di minore tassa dovuta.

Articolo 6

Presupposto della tassa

1. Il presupposto per l'applicazione della tassa e' stabilito dalla legge.
2. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa.
3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, il tributo e' dovuto anche se nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
4. Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 3 ed agli artt. 12 e 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39 comma 1, lett. A) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni.
5. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
6. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, seppure nella misura ridotta di cui all'art. 13, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nella zona in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privata.
7. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

Articolo 7

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa e' dovuta, in via principale, da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 6, ovvero occupano e detengono in via esclusiva le parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione e' determinato, a seconda dei casi, dalla propriet , dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attivit  che viene esercitata nei locali in tassazione.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1 e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarieta' opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, qualora l'occupazione risulti di fatto inferiore all'anno, l'obbligo di corrispondere la tassa e' del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione dei tributi a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprieta' o di centri commerciali integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo a singoli occupanti o detentori, e' dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo puo' essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

CAPO II – COMMISURAZIONE E TARIFFE

Articolo 8 Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili, con la esclusione di quelli indicati nel successivo art. 12:
 - a. tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata su suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla regolarita' in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio;
 - b. i vani scala (commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani).

La superficie tassabile dei locali e' misurata sul filo interno dei muri.

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:
 - a. aree scoperte operative, cioe' adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attivita' (quali, a titolo esemplificativo: le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a deposito di materiale, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto).
 - b. aree scoperte a qualsiasi uso adibite;
 - c. aree pertinenziali o accessorie di fabbricati diversi da civili abitazioni, ove produttive di rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

La superficie tassabile delle aree scoperte e' misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

3. La tassa e' calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
4. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazioni, sono computate nel limite del 100%. (Le aree scoperte adibite a verde non vengono assoggettate a tassazione).

Articolo 9
Classi di contribuenza

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è la seguente:

A) ABITAZIONI PRIVATE Classe I	Appartamenti ad uso abitazione compresi garage, mansarde, sottotetti (con esclusioni art. 12)
B) LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE:	
Classe II	Studi professionali, tecnici, scientifici e pubblicitari, studi medici, banche, agenzie di servizi, uffici commerciali, uffici annessi ad attività industriale ed artigianale, di associazioni ed uffici in genere, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie.
Classe III	Alberghi, locande e pensioni limitatamente alla parte ricettiva, piscine.
Classe IV	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, ecc.
Classe V	Bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, ecc.
Classe VI	Locali di vendita prodotti alimentari, fiori; negozi e supermercati alimentari e promiscui.
Classe VII	Esercizi commerciali non compresi nella classe VI; magazzini all'ingrosso, rivendite di bibite ed acque minerali.
Classe VIII	Autorimesse, autoservizi, garages per automezzi attività di autotrasporto, sale di esposizione delle attività commerciali ed altre mostre; magazzini e depositi non di attività con vendita.
Classe IX	Teatri e cinematografi, sale da ballo e discoteche, circoli, sale da gioco.
Classe X	Locali, magazzini e tettoie degli stabilimenti industriali e artigianali, laboratori.
Classe XI	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie, serre coperte.
Classe XII	Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva; locali di enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre.
Classe XIII	Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, laboratori di analisi cliniche, ambulatori, poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici, mense sociali, autoscuole.
Classe XIV	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private.
Classe XV	Aree di campeggi.
Classe XVI	Aree di distributori di carburanti, parcheggi all'aperto privati ad uso pubblico.
Classe XVII	Aree scoperte adibite ad attività produttive.

2. I locali ed aree accessorie, dipendenti, complementari o pertinenti di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

Articolo 10

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per classi con riguardo alla destinazione d'uso dei locali ed aree medesimi e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Articolo 11

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata per intero ai fini della commisurazione della tassa, di cui ai precedenti artt. 8 e 9, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.
2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi esistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di aree pubblica, dall'atto di concessione.

Articolo 12

Locali ed aree scoperte non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni, di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
 - a. le soffitte e sottotetti aventi accesso con botola e/o di altezza media inferiore a cm. 150;
 - b. terrazzi, balconi e portici annessi alle abitazioni civili aperti su più di due lati;
 - c. i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili e le cantine;
 - d. le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici (gas, acqua, luce);
 - e. le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - f. i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati e le aree scoperte, pertinenziali ed accessorie delle case suddette;
 - g. i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
 - h. i locali per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori, cabine elettriche;
 - i. i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3 del decreto, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 2;

- j. i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati;
 - k. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - l. i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica - sportiva;
 - m. i locali e le aree di proprietà del Comune o di altri Enti pubblici utilizzate per attività ricreative anche da centri sociali o da altri enti ed associazioni di volontariato aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo, da gioco ed all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - n. le parti di superfici su cui insistono serbatoi, silos, cisterne;
 - o. aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
 - p. aree scoperte adibite a verde;
 - q. locali adibiti a bagni pubblici.
2. La denuncia, di cui al comma 1 del presente articolo, delle circostanze o condizioni che provocano la esclusione dal tributo, può essere prodotta anche successivamente a quella originaria e da diritto allo sgravio o restituzione del tributo, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo.
 3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62 comma 5, del decreto nonché le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62 del decreto. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
 4. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 13 **Riduzioni della tassa per motivi di servizio**

1. Nei casi previsti dall'art. 59 comma 4 del decreto la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.
La riduzione è concessa alle seguenti condizioni:
 - a. che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato ai competenti uffici comunali;
 - b. che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile al Comune o al gestore e ne sia da essi attestato;
 - c. che le violazioni delle prescrizioni relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal predetto gestore, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal comune, e semprechè le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da esigenze temporanee di espletamento del servizio;
 - d. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.
2. La riduzione prevista dal comma 1 è concessa dal Funzionario Responsabile, su richiesta presentata dal diretto interessato con atto scritto e motivato.
3. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio che si protragga per oltre cinque giorni.
4. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stata svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere superiore al 40% della tassa annuale.

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art 59, comma 6, del decreto, fermo restando l'obbligo di pagamento della tassa in misura pari al 40%.

Articolo 14 **Riduzioni ed agevolazioni previste dalla legge**

1. La tariffa unitaria è ridotta del **20%** nel caso di:
 - a. Abitazione con unico abitante attestata da autocertificazione;
 - b. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ;
(riduzione non cumulabile con altre);
 - c. Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
2. La tariffa unitaria e' ridotta di **1/3** (33,33%) nel caso di:
 - a. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze o autorizzazione.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni, sostanziali e formali, con decorrenza dall'anno in corso ed alle seguenti ulteriori condizioni:
 - a. la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta previo accertamento diretto della situazione di fatto;
 - b. la riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - c. la riduzione di cui alla lett. a) del comma 2 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana non dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art.18;
 - d. per la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è richiesta la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).
4. La tariffa è ridotta del **30%** per la parte abitativa della costruzione rurale ed a condizione che si tratti di fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, a condizione che l'abitazione sia principale e che vi risiedano effettivamente.
5. La tariffa e' dovuta nella misura ridotta del **60%** dagli occupanti o detentori di locali ed aree situati fra una distanza di metri 500 e metri 1.000 (misurabili sulla viabilità pubblica e privata) dai punti di normale conferimento.
6. La tariffa e' dovuta nella misura ridotta del **70%** dagli occupanti o detentori di locali ed aree situati ad una distanza superiore a metri 1.000 (misurabili sulla viabilità pubblica e privata) dai punti di normale conferimento.
7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno in corso.

Articolo 15

Altre agevolazioni

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o assimilati che non rispettino il rapporto qualitativo quantitativo previsto dal regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero tossici nocivi, la superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati unicamente per l'esercizio delle attivita' sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarita' dell'attivita' esercitata, e' calcolata forfettariamente sulla base del **50%**:
 - a. ambulatori medici e dentistici, laboratorio di analisi;
 - b. lavanderie a secco e tintorie;
 - c. officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti;
 - d. elettrauto;
 - e. caseifici;
 - f. cantine vinicole;
 - g. autocarrozzerie;
 - h. falegnamerie e verniciatori in genere;
 - i. tipografie, laboratori fotografici ed eliografie;
 - j. palestre se adibite anche ad attivita' di fisioterapia e riabilitazione;
 - k. segherie;
 - l. officine metalmeccaniche;
 - m. macellerie.
2. I titolari delle attivita' sopraelencate, tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi, dovranno provvedere, entro il 31 gennaio di ogni anno - **pena la sospensione della riduzione** - (31 marzo limitatamente all'anno 2002), a produrre all'ufficio tributi di questo Ente idonea documentazione atta a dimostrare la quantita' e qualita' dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente in materia. Alla documentazione richiesta, dovra' essere allegata la fattura di pagamento alla ditta che effettua lo smaltimento.
3. Per eventuali attivita' non considerate nel precedente comma 1, sempreche' vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 16

Riduzione a fronte di risparmio di costi

1. Le famiglie che praticano il **compostaggio** domestico, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, possono usufruire di una riduzione sulla tassa secondo le seguenti percentuali:
 - a. abitazione monofamiliare con proprio sistema di compostaggio: **15%** di riduzione sulla tariffa;
 - b. abitazione bifamiliare o due abitazioni affiancate, con utilizzo in comune del sistema di compostaggio: **10%** di riduzione sulla tariffa per famiglia;
 - c. condominio con piu' di due famiglie ed utilizzo in comune del sistema di compostaggio: **5%** di riduzione sulla tariffa per ogni famiglia che effettivamente partecipa al compostaggio;
2. E' prevista l'immediata sospensione della riduzione di cui al comma 1 e l'applicazione delle sanzioni, nella misura prevista dal Regolamento per la disciplina del servizio della gestione dei rifiuti, nel caso di mancato rispetto della metodologia prescritta e/o della mancata comunicazione di sospensione o cessazione dell'attivita' di compostaggio.

Articolo 17
Limite di riduzione tariffaria

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tariffa intera a seguito dell'applicazione successiva delle varie agevolazioni.

CAPO III – DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Articolo 18
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzate in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico – sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere per metro quadrato di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali e delle aree per 365 e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione in caso di occupazione di aree scoperte.
4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art.77 del decreto.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento di cui all'art. 50 del decreto.
6. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
7. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e/o sulle aree oggetto di occupazione temporanea: rifiuti che dovranno essere accuratamente raccolti, racchiusi in sacchi e conferiti negli appositi cassonetti vicini da parte degli occupanti; resta altresì a loro carico l'onere relativo alla raccolta di rifiuti urbani anche nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

CAPO IV – DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE

Articolo 19

Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 7 hanno l'obbligo di farne denuncia al Servizio Tributi, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia d'inizio di occupazione o detenzione — denuncia originaria — deve essere presentata entro il limite massimo del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione ed ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza; detta denuncia ha validità anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
4. Le denunce di variazione devono essere presentate entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi della variazione; esse comportano la rettifica della tassazione dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la variazione.
5. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte tassabili ai sensi del presente regolamento, deve essere denunciata. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Lo stesso vale qualora la denuncia di cessazione venga operata d'ufficio sulla base di dati già acquisiti agli atti del Servizio Tributi.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale, o planimetria analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori tassabili ai sensi del presente regolamento.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate agli altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento, dando comunque mandato a tali uffici di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
8. L'erede che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del *de cuius*, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti. In mancanza di denuncia di variazione la stessa può essere operata d'ufficio sulla base dei dati già acquisiti agli atti dal Servizio Tributi. In entrambi i casi tale denuncia di variazione ha effetto solo per le annualità successive.

Articolo 20

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche le indicazioni del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo.
2. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
3. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.
4. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 21

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con la modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale provvede ad emettere accertamento, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall'art. 71 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
5. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4, del decreto.
6. Il contenzioso è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Quanto disposto dal comma 4 si applica anche con riferimento all'attività di controllo ai rapporti tributari pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

Articolo 22

Poteri del Comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 21, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b. richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. Le modalità d'accesso agli immobili in accertamento sono disciplinate dall'art.73, comma 2, del decreto.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 23 **Riscossione**

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in apposito ruolo da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e in caso di liquidazione in base alla denuncia prodotta oltre il termine previsto o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza.
3. Su istanza del contribuente, che ha ricevuto la richiesta di pagamento, può essere concessa per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta **se comprensiva di tributi arretrati**; sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
4. Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993, così come stabilito dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 64 del 26 marzo 2002, effettua direttamente la riscossione delle proprie entrate tributarie. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all' art. 71 del D.Lgs. 507/1993 ed è iscritto, a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto de quo, in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.
5. Gli importi sono riscossi - a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente le indicazioni di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenze **giugno e settembre** - secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Zocca, ovvero mediante versamento diretto presso la Tesoreria medesima, oppure tramite il sistema bancario, nonché attraverso il sistema "bancomat" o a mezzo carta di credito, qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni.

6. Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca della rateizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.
7. Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal Regio Decreto 14/04/1910 n° 639, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione alla riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza della sospensione.
8. La scelta della gestione diretta della tassa r.s.u. deve essere effettuata con determina del funzionario responsabile competente, previo apposito atto di indirizzo adottato dalla Giunta Comunale.
9. Non si fa luogo al versamento della tassa rifiuti solidi urbani ordinaria comprensiva anche delle addizionali comunale e provinciale se l'importo non è superiore a 5,00 euro; in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo, riferito ad un unico anno d'imposta, non superi 12,00 euro.
10. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi 12,00 euro complessivi.
11. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'Ufficio Comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva.

Art. 23 -bis Compensazione

Il contribuente entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 24 Rimborsi

1. È riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate e non dovute richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad altro tributo comunale.
5. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura sotto riportata:

fino al 31.12.2006	Interesse erariale
dal 01.01.2007	Interesse legale

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. In materia di rimborsi risultano applicabili i commi precedenti ai rapporti tributari pendenti alla data del 01 gennaio 2007.

Articolo 25 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale a seguito di violazioni si applicano gli interessi nelle seguenti misure:

fino al 31.12.2006	Interesse erariale
dal 01.01.2007	Interesse legale

3. Il contenzioso è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri di cui all'art. 74 del decreto, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma, si provvederà a comunicare il nominativo alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

Articolo 27

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 28 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare 31.12.1995, n. 158 e successive variazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 28

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Articolo 29

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

**TARIFFE DELLA TASSA
PER CLASSI DI CONTRIBUENZA**

La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è la seguente:

A) ABITAZIONI PRIVATE Classe I	Appartamenti ad uso abitazione compresi garage, mansarde, sottotetti (con esclusioni art. 12)	€ 0,99
B) LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRIVATE:		
Classe II	Studi professionali, tecnici, scientifici e pubblicitari, studi medici, banche, agenzie di servizi, uffici commerciali, uffici annessi ad attività industriale ed artigianale, di associazioni ed uffici in genere, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie.	€ 2,84
Classe III	Alberghi, locande e pensioni limitatamente alla parte ricettiva, piscine.	€ 2,18
Classe IV	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, ecc.	€ 3,36
Classe V	Bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, ecc.	€ 3,03
Classe VI	Locali di vendita prodotti alimentari, fiori; negozi e supermercati alimentari e promiscui.	€ 3,35
Classe VII	Esercizi commerciali non compresi nella classe VI; magazzini all'ingrosso, rivendite di bibite ed acque minerali.	€ 2,30
Classe VIII	Autorimesse, autoservizi, garages per automezzi attività di autotrasporto, sale di esposizione delle attività commerciali ed altre mostre; magazzini e depositi non di attività con vendita.	€ 1,91
Classe IX	Teatri e cinematografi, sale da ballo e discoteche, circoli, sale da gioco.	€ 3,03
Classe X	Locali, magazzini e tettoie degli stabilimenti industriali e artigianali, laboratori.	€ 1,24
Classe XI	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie, serre coperte.	€ 2,84
Classe XII	Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva; locali di enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre.	€ 1,41
Classe XIII	Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, laboratori di analisi cliniche, ambulatori, poliambulatori, studi medici, veterinari e fisioterapici, mense sociali, autoscuole.	€ 2,84
Classe XIV	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private.	€ 0,71
Classe XV	Aree di campeggi.	€ 0,49
Classe XVI	Aree di distributori di carburanti, parcheggi all'aperto privati ad uso pubblico.	€ 0,76
Classe XVII	Aree scoperte adibite ad attività produttive.	€ 0,76

1. I locali ed aree accessorie, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.